



ALLEGATO "B" AL NUMERO 74256/31371 REPERTORIO =====

===== **STATUTO** =====

ARTICOLO 1 =====

Costituzione e sede =====

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "**Associazione per l'Altro - ODV**" (**PerLA**), da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena. =====

L'associazione potrà trasferire la propria sede principale in altre località del comune di Siena con delibera del Consiglio direttivo, mentre potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. =====

ARTICOLO 2 =====

Carattere dell'associazione =====

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti: =====

. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; =====

. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata". =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. =====

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. =====

ARTICOLO 3 =====

Durata dell'associazione =====

1. La durata dell'associazione è illimitata. =====

ARTICOLO 4 =====

Scopi dell'associazione =====

1. L'associazione è costituita da persone che si impegnano a promuovere in Italia e nel mondo attività di carattere educativo e formativo ed opera realizzando programmi di crescita umana, culturale e socio economica a sostegno delle popolazioni in via di sviluppo. In conformità a tali obiettivi per il rispetto di essi, l'associazione riconosce a tutti i suoi membri, come a tutte le persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza. =====

2. Obiettivi dell'associazione sono: =====

- . assistere e riabilitare bambini, adolescenti e giovani a rischio di esclusione sociale, garantendo la loro formazione umana e professionale nonché il loro reinserimento sociale; =
- . offrire aiuti concreti, sanitario, medico, tecnologico, scolastico alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo; =====
- . attivare progetti concreti in difesa della vita e della salute umana, per l'alfabetizzazione, per l'inserimento lavorativo ed il trasferimento di tecnologia alle popolazioni bisognose; =====
- . promuovere i diritti umani; =====
- . favorire lo sviluppo delle comunità locali, sostenendo le realtà educative presenti sul territorio, la formazione di insegnanti e quadri, lo sviluppo dell'imprenditoria, in modo particolare quella giovanile e femminile; =====
- . formare persone che lavorino per la promozione dello sviluppo umano, offrendo a tutti pari opportunità e valorizzando ogni cultura; =====
- . ampliare l'accesso alle informazioni e alla formazione tra-

mite le nuove tecnologie; =====

. promuovere il sostegno a distanza in favore di singoli, famiglie, gruppi o specifici progetti, anche attraverso la raccolta di elargizioni periodiche o una tantum di denaro e beni di generi diversi; =====

. sensibilizzare l'opinione pubblica italiana ai temi della solidarietà e della cooperazione internazionale; =====

. favorire il volontariato all'estero e lo sviluppo del microcredito. =====

3. L'associazione per i propri scopi istituzionali attiva: ==

. progetti ed interventi per la costruzione di strutture socio-sanitarie, scolastiche, laboratori artigiani e commerciali, centri educativi o sportivi e di accoglienza per persone e bambini in difficoltà; =====

. la promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei rappresentanti istituzionali e delle pubbliche amministrazioni (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di ottenere atti concreti a favore delle popolazioni in via di sviluppo, sia con effetti di sollievo immediati sia con prospettive di medio lungo termine; =====

. convegni, congressi, conferenze dibattiti, mostre, concerti, festival e altre attività similari di carattere promozionale, anche al fine di raccogliere fondi da devolvere a specifici e concreti progetti; =====

. campagne di ricerca, di raccolta dati, di rilevazioni statistiche, nonché studi di carattere scientifico e culturale; =

. attività volte a valorizzare la disponibilità di persone ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità a favore delle popolazioni in via di sviluppo; =====

. contatti con autorità, organismi pubblici e privati, istituti di credito, altre associazioni per convenire forme di collaborazione o sponsorizzazione o finanziamento. =====

4. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. =====

5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. =====

ARTICOLO 5 =====

Requisiti dei soci =====

1. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, religione o razza che condividono i principi statutari, valori e finalità che caratterizzano l'associazione. =====

2. Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

3. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. =====

ARTICOLO 6 =====

Amministrazione e diritti dei soci =====

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà inviare al Consiglio Direttivo una domanda, sottoscritta anche da parte di due soci, che dovrà contenere: =====

. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; =====

. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. =====

2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e sarà iscritta nel libro degli associati ad avvenuto versamento della quota annuale definita dall'Assemblea. =====

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni inviare motivata comunicazione all'interessato, che entro i successivi 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibererà sulle domande non accolte in una seduta appositamente convocata oppure in occasione della sua successiva convocazione. =====

4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. =====

5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. =====

6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine =====

7. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, a concorrere all'elaborazione del programma di attività e alla sua approvazione, a esaminare i libri sociali, a essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci associativi. =====

ARTICOLO 7 =====

Categorie dei soci =====

1. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: =====

. Onorari: sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio. =====

. Benemeriti: sono soci benemeriti coloro che, con loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'associazione. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio. =====

. Ordinari: sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale di ammissione stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rimborsabile (neanche in forma parziale), è intrasmissibile e non è rivalutabile. =====

2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 8 =====

Doveri dei soci =====

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve: mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi; astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. =====

ARTICOLO 9 =====

Sanzioni disciplinari =====

1. Al socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque leda il buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; ==
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti del socio. =====

ARTICOLO 10 =====

Perdita della qualifica di socio =====

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: =====

- a) per espulsione; =====
- b) per recesso; =====
- c) per decesso. =====

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, oppure svolge attività in contrasto con quelle dell'associazione, oppure riporta condanne penali passate in giudicato, oppure non paga la quota associativa per un'annualità, può essere escluso mediante delibera del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Le inadempienze ed inosservanze dovranno essere preventivamente valutate e contestate dal Consiglio direttivo al socio. =====

Il socio ha diritto di opporsi all'esclusione presentando le proprie difese nel termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e in tal caso l'esclusione deve essere riesaminata e deliberata dall'assemblea con voto segreto. =====

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare all'associato. =====

La dichiarazione di recesso ha effetto al ricevimento da parte del socio della deliberazione di presa d'atto del Consiglio direttivo ed efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. =====

ARTICOLO 11 =====

Organi dell'associazione =====

1. Organi dell'associazione sono: =====

1.1. l'assemblea generale dei soci; =====

1.2. il consiglio direttivo; =====

1.3. il presidente; =====

1.4. l'organo di controllo. =====

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. =====

ARTICOLO 12 =====

Partecipazione all'assemblea =====

1. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. =

2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione. =====

3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una

volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. =

4. L'assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: =====

a) per decisione del consiglio direttivo; =====

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci. =====

ARTICOLO 13 =====

Convocazione dell'assemblea =====

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, per e-mail o messaggio telematico nonché per affissione nella Sede Sociale. =====

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed indicare luogo, data ed ora della convocazione. =====

ARTICOLO 14 =====

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea =====

1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. =====

2. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. =====

3. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. =====

4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. =====

5. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e solo per quella assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. =====

6. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

7. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. =====

8. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. =====

9. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. =====

10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbli-

gano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. =====

ARTICOLO 15 =====

Forma di votazione dell'assemblea =====

1. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. E' ammesso il voto per corrispondenza con le modalità e caratteristiche stabilite dal Consiglio direttivo.

2. L'elezione degli organi sociali è disciplinata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea. =====

3. In caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. =====

ARTICOLO 16 =====

Competenze dell'assemblea =====

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti: =====
in sede ordinaria =====

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====

b) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo; =====

c) fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quota annuale di ammissione; =====

d) approva l'eventuale regolamento interno e le relative modifiche su proposta del Consiglio direttivo; =====

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

f) delibera nei casi previsti sulla esclusione ed espulsione degli associati; =====

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto. =====

i) in sede straordinaria =====

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; =====

k) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; =====

l) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. =====

2. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'as-

semblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno all'assemblea. =====

ARTICOLO 17 =====

Competenze del Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di: =====

- . convocare l'assemblea; =====
- . predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea; =====
- . dare esecuzione delle delibere assembleari; =====
- . cooptare nuovi componenti in misura non superiore a due consiglieri; =====
- . predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obbiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea; =====
- . ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; =====
- . deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; =====
- . predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; =====
- . deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====
- . dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; =====
- . deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la perdita della qualifica di soci, interessando quando previsto l'Assemblea; =====
- . deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da sceglier tra i soci; =====
- . redigere l'eventuale regolamento interno; =====
- . procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; =====
- . comminare sanzioni disciplinari. =====

ARTICOLO 18 =====

Composizione del Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria. =====
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. =====
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rie-



letti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo. =====

4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. ==

5. Nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. =====

6. Il consigliere assente, senza giustificati motivi, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. =====

7. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. =====

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza =====

ARTICOLO 19 =====

Riunioni del Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. =====

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, posta elettronica o messaggio telematico da spedire almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine sopradetto ed anche mediante comunicazione telefonica. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche, per posta elettronica o teleconferenza possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. =====

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi da un consigliere designato dai presenti. =====

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. =====

5. le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. =

6. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e sulle decisioni consiliari. =====

7. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. =====

8. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. =

9. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. ==

ARTICOLO 20 =====

Competenze del Presidente =====

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa; =====

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; =====

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; =====

5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente; =====

6. In caso di necessità, può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo; =====

7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti; =====

8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo; =====

9. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione. =====

ARTICOLO 21 =====

Segretario e Tesoriere-Economo =====

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provve-

de ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. =====

2. Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. =====

ARTICOLO 22 =====

Organo di controllo =====

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. =====

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. = I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

ARTICOLO 23 =====

Patrimonio dell'associazione =====

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. =====

2. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale =====

ARTICOLO 24 =====

Entrate dell'associazione =====

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, da rimborsi derivanti da convenzioni, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. =====

ARTICOLO 25 =====

Destinazione degli avanzi di gestione =====

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo =====

ARTICOLO 26 =====

Diritti dei soci al patrimonio sociale =====

1. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali ed a quelli annuali. =====

2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e comunque sono a fondo perduto. =====

3. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. =====

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =====

ARTICOLO 27 =====

Bilanci =====

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. =====

2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo, redatto nella forma richiesta dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, approvato dall'Assemblea viene successivamente depositato presso il Registro indicato dal medesimo art. 13. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2 co. 1, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

3. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che

precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. ==

ARTICOLO 28 =====

Libri =====

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri: =====
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; =====
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo. =====
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione. =====

ARTICOLO 29 =====

Volontari =====

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. =====
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. =

ARTICOLO 30 =====

Lavoratori =====

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. =====
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. =====

ARTICOLO 31 =====

Scioglimento e liquidazione dell'associazione =====

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea

designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. =====

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. =====

ARTICOLO 32 =====

Clausola compromissoria =====

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. =====

ARTICOLO 33 =====

Rinvio =====

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. =====

F.to INNOCENTI ROBERTO =====

" RICCARDO COPPINI Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ALTRO (Perla)

SIENA li 21 Giugno 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a scale of justice and a sword, surrounded by the text "RICCARDO COPPINI" and "NOTAIO IN SIENA". The signature is composed of several sweeping, overlapping loops.

